



COMUNE DI UDINE

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

ART. 113 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N.50 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"
ART. 11 DELLA L.R. 31 MAGGIO 2002 N.14 "DISCIPLINA ORGANICA DEI LAVORI PUBBLICI"

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Obiettivi e finalità del regolamento.....	3
Articolo 2 - Ambito applicativo.....	3
CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE.....	5
Articolo 3 - Costituzione e finanziamento del fondo	5
Articolo 4 - Ripartizione del fondo	6
CAPO III - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE	7
Articolo 5 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale.....	7
Articolo 6 - Ripartizione dell'incentivo funzioni tecniche	8
Articolo 7 - Termini	9
Articolo 8 - Riduzione delle risorse finanziarie	9
Articolo 9 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo funzioni tecniche	9
Articolo 10 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte a titolo di incentivo funzioni tecniche.	10
Articolo 11 - Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.....	10
CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE.....	10
Articolo 12 - Ripartizione del Fondo per l'innovazione	10
CAPO V - NORME FINALI.....	11
Articolo 13 - Entrata in vigore	11
Articolo 14 - Norma transitoria.....	12
Articolo 15 - Disposizioni finali	12
ALLEGATI.....	13
Tabella A - suddivisione delle attività e quote spettanti - OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	14
Tabella B - suddivisione delle attività e quote spettanti - SERVIZI E FORNITURE.....	15
Tabella C - prospetto di liquidazione tipo - OPERE E LAVORI PUBBLICI.....	16
Tabella D - prospetto di liquidazione tipo - SERVIZI E FORNITURE	18

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Obiettivi e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione ed erogazione del fondo delle risorse finanziarie di cui agli incentivi per le funzioni tecniche disciplinato:
 - a. per quanto riguarda gli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici: ai sensi dell'art. 18 della LR 21/7/2017 n. 29 che sostituisce il disposto dell'art. 11 della LR 31/5/2002 n. 14 "Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici" e come successivamente modificato dall'art. 6 della LR 27/3/2018 n. 12;
 - b. per quanto riguarda gli incentivi per gli appalti di servizi e forniture: ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), come previsto dalla LR 28/12/2017 n. 44;
2. La costituzione del fondo di cui al comma 1 è finalizzata:
 - a. Ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione da regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera (art. 1 comma 1 lettera rr della Legge 11/2016);
 - b. al riconoscimento e valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di innescare un circolo virtuoso basato sull'approfondimento e sull'analisi strategica delle fasi di programmazione e di esecuzione che favorisca e determini una maggiore consapevolezza delle conoscenze da acquisire e dei processi da implementare al fine di stimolare la crescita professionale dei dipendenti ed ottenere un miglioramento sia in termini di rispetto delle previsioni di spesa che di qualità dei lavori e delle opere realizzate;
 - c. alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'Ente mediante un preferenziale affidamento degli incarichi di cui al citato Codice a soggetti interni in luogo del più oneroso affidamento a professionisti esterni;
 - d. alla ripartizione degli incentivi sulla base delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, della qualità del risultato ottenuto, della dedizione e competenza dimostrata;
 - e. ad un ampio coinvolgimento delle diverse figure professionali interessate dai processi di programmazione e attuazione delle OO.PP, servizi o forniture.

Articolo 2 - Ambito applicativo

1. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti attività:

- opere e lavori pubblici:
 - a. attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b. attività di valutazione preventiva dei progetti;
 - c. attività di predisposizione e di controllo dei documenti e delle procedure di gara previsti dal codice;
 - d. attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e. attività di Responsabile Unico del Procedimento;
 - f. attività di direzione dei lavori;
 - g. attività di collaudo tecnico amministrativo e di collaudatore statico;
 - appalti di servizi e forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità all'art. 113 comma 2 del Codice:
 - a. attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b. attività di valutazione preventiva dei progetti;
 - c. attività di predisposizione e di controllo dei documenti e delle procedure di gara previsti dal codice;
 - d. attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e. attività di Responsabile Unico del Procedimento;
 - f. attività di direzione dell'esecuzione;
 - g. attività di verifica di conformità.
2. Non sono oggetto di incentivazione, né danno luogo alla costituzione del fondo:
- La progettazione;
 - I lavori di manutenzione, ad eccezione della manutenzione straordinaria limitatamente al caso in cui, per la particolare complessità, la stessa richieda lo svolgimento delle stesse funzioni tecniche previste per le opere e lavori pubblici, come elencate nel precedente comma 1;
 - I contratti di servizio e forniture di importo pari o inferiore a € 500.000 non contraddistinti da particolare complessità tale da richiedere la nomina del direttore dell'esecuzione;
 - Contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici a norma dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016;
 - Partenariato pubblico privato;
 - Locazione finanziaria per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità;
 - Atti di pianificazione non contestualizzati nell'ambito di lavori pubblici in un rapporto di necessaria strumentalità con l'attività di progettazione di opere pubbliche;
 - Affidamenti senza il previo espletamento di una procedura comparativa per l'affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura;
 - Contratti di lavori, servizi e forniture non inseriti negli atti di programmazione degli enti;

- Realizzazione di opere a scomputo di cui all'art. 16 comma 2 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001);
 - Lavori di somma urgenza;
 - L'attività del responsabile del procedimento ex articolo 6 del D.P.R. 327/2001;
 - L'attività dei componenti della commissione di gara;
3. Nel caso di acquisti di beni e servizi mediante strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, MEPA ecc.) gli incentivi sono riconosciuti solo per le attività effettivamente svolte e previste dal presente Regolamento, quando ne ricorrono effettivamente tutti i presupposti.

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE

Articolo 3 - Costituzione e finanziamento del fondo

1. L'Amministrazione destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche e per l'innovazione", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera, lavoro, servizio o fornitura, con la sola esclusione dell'IVA, secondo i criteri stabiliti al comma 4 (opere e lavori) e al comma 5 (servizi e forniture). Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Il Fondo viene costituito, sulla base della quantificazione operata ai sensi dei successivi commi 4 e 5, previo inserimento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni. L'importo del Fondo comprende anche gli oneri previdenziali, fiscali e assistenziali posti a carico dell'Amministrazione e l'IRAP.
2. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione si verificano dei ribassi.
3. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano i parametri riferiti all'appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
4. In relazione all'importo delle opere e dei lavori posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

Importo dell'opera o lavoro	Percentuale
Fino a € 40.000,99	Nessun incentivo
da € 40.001, a € 500.000,99	2,00%
da € 500.001 a € 1.000.000,99	1,60%
da € 1.000.001 a € 5.000.000,99	1,20%
oltre € 5.000.001	0,60%

5. In relazione all'importo dei servizi e delle forniture posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

per servizi/forniture avviati con indizione di una procedura entro il 31/01/2023:

Importo del servizio o fornitura	Percentuale
Fino a € 40.000,99	Nessun incentivo
da € 40.001 a € 500.000,99	2,00%
da € 500.001 a € 1.000.000,99	1,60%
da € 1.000.001 a € 5.000.000,99	1,20%
oltre € 5.000.001	0,60%

Per servizi/forniture avviati con indizione di una procedura dal 01/02/2023:

Importo del servizio o fornitura	Percentuale
Fino a € 40.000,99	Nessun incentivo
da € 40.001 a € 500.000,99	1,00%
da € 500.001 a € 1.000.000,99	0,80%
da € 1.000.001 a € 5.000.000,99	0,60%
oltre € 5.000.001	0,30%

Per gli appalti per i quali è stato costituito il fondo incentivante ed individuato il relativo gruppo lavoro, ma senza indizione della procedura di gara, il dirigente provvederà ad adeguare il fondo incentivante alle percentuali in vigore dal 01/02/2023.

6. In caso di perizie di variante e suppletive, l'ammontare del compenso incentivante viene calcolato con riferimento alla eventuale differenza positiva tra il nuovo valore assunto dal contratto a seguito dell'applicazione delle modifiche/varianti ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 e l'importo originario posto a base di gara, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, e comunque entro i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1 lettere a), b), c), d), e). Tale disciplina è applicabile alle analoghe tipologie di varianti previste in altri articoli del Codice. A tal fine il quadro economico dell'opera/servizio dovrà contenere le nuove risorse necessarie al finanziamento della nuova quota di incentivi. L'eventuale maggior importo di incentivo non può trovare finanziamento nei risparmi derivanti dalle altre poste del quadro economico (es: ribasso di gara, imprevisti, etc.).
7. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici. Non alimentano altresì il valore del fondo incentivi gli importi relativi ad opzioni di rinnovo e proroghe.
8. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Articolo 4 - Ripartizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziate del fondo di cui all'art. 3, costituirà il Fondo incentivante per le funzioni tecniche.
2. Il 20% delle risorse finanziate del fondo di cui all'art. 3, costituirà il Fondo per l'innovazione.

3. Gli importi costituenti il fondo, calcolati secondo i commi 1 e 2 del presente articolo, sono comprensivi delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'Amministrazione e IRAP.
4. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto ai dipendenti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'articolo 1, nonché ai loro collaboratori individuati in base all'esistenza di una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da svolgere. La liquidazione dell'incentivo relativo al fondo per funzioni tecniche avviene su opere, lavori, servizi e forniture che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale appartenente alla qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, la quota corrispondente viene riacquisita al quadro economico dell'opera/servizio.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate all'esterno dell'organico dell'amministrazione medesima, oppure non venga accertato da parte del Responsabile Unico del Procedimento il loro svolgimento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice: non potendo essere oggetto di ulteriore redistribuzione tra gli incaricati, confluiscono in risultato di amministrazione alla conclusione dell'opera/servizio secondo la natura della fonte di finanziamento.
7. Non si provvede all'inserimento nel Fondo della quota del 20% di cui al comma 2 nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei, altri finanziamenti a destinazione vincolata, proventi derivanti dalle sanzioni per violazione CDS, da oneri di urbanizzazione, mutui e in caso di compresenza di più fonti di finanziamento.

CAPO III - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

Articolo 5 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale

1. Gli incarichi sono conferiti con apposita determina del Dirigente del Servizio competente per la realizzazione dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura ovvero, qualora il lavoro, il servizio o la fornitura riguardino l'ambito di più strutture, del Dirigente del Servizio che ha la competenza prevalente e al quale sono assegnati i relativi capitoli di spesa.
2. Con tale determina il Dirigente del Servizio competente costituisce il gruppo di lavoro e attesta che l'attribuzione degli incarichi rispetta i seguenti criteri:
 - a. idoneità, professionalità e specifica competenza in relazione alla mansione da svolgere;
 - b. rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati;
 - c. per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Servizi.

3. Il provvedimento del Dirigente di cui al comma 2, viene adottato di norma in seguito e in coordinamento con il PEG, come deliberato a termini dell'art. 169 D.Lgs 267/2000, prima dell'avvio delle procedure oggetto d'incentivazione; in deroga a tale previsione, i soli soggetti incaricati della fase di "attività di programmazione della spesa" possono essere individuati in un momento successivo all'inizio della fase stessa e comunque prima dell'avvio della seconda fase incentivata "valutazione preventiva dei progetti". La determinazione deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a. l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo stimato posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e la quota destinata al finanziamento del Fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - b. il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - c. i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con indicazione delle fasi di attività attribuite;
 - d. le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro in applicazione di quanto previsto dall'art. 10.
4. Eventuali variazioni o revoca dei componenti del Gruppo di lavoro sono possibili con determina adottata tempestivamente dal soggetto responsabile di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso,. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento, con rideterminazione della percentuale di incentivo ai componenti del gruppo di lavoro.
5. Ai Provvedimenti di cui ai Commi 1 e 4 devono essere compilate ed allegate rispettivamente la Tabella A per le opere e i lavori pubblici e la Tabella B per i Servizi e Forniture.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.. Il dirigente competente è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni, mediante apposita dichiarazione dell'interessato

Articolo 6 - Ripartizione dell'incentivo funzioni tecniche

1. Le risorse individuate ai sensi degli artt. 3 e 4, fatte salve le economie di cui all'art. 8, sono ripartite per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, nell'entità massima determinata nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. L'incentivo è comunque riconosciuto al Responsabile Unico del Procedimento e alle figure tecniche e amministrative incaricate nei limiti della prestazione svolta, anche qualora vi siano alcune prestazioni individuate nell'art. 2 affidate all'esterno dell'Amministrazione.
3. Nel caso in cui non si proceda all'approvazione del progetto definitivo o esecutivo sono ripartiti i soli incentivi riferiti alle attività svolte e certificate con il relativo provvedimento. In caso di cancellazione dell'opera dal Piano triennale degli investimenti l'incentivo non sarà riconosciuto se non vi siano state fasi progettuali

approvate.

4. Nel caso in cui si realizzi un'interruzione della procedura oggetto di incentivo, lo stesso è ripartito per le attività svolte, salvo il caso in cui l'interruzione dipenda da errori derivanti dall'espletamento delle attività incentivate. Il Responsabile Unico del Procedimento dà conto delle motivazioni del riparto parziale nella propria relazione.

Articolo 7 - Termini

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 8 - Riduzione delle risorse finanziarie

1. Non è corrisposto alcun incentivo nel caso in cui le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state in ritardo rispetto alla programmazione o con errori e/o omissioni, imputabili ai dipendenti.
2. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a. Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del Codice;
 - b. Sospensioni e proroghe dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c. Ritardi imputabili esclusivamente ad enti ed istituzioni esterni coinvolti nel processo
3. Nei casi di gravi inadempimenti e/o gravi ritardi potrà essere disposto, previa diffida, il provvedimento di revoca dell'incarico ed eventuale sostituzione del gruppo di lavoro. Tale atto influenzerà la valutazione della performance individuale.
4. La somma derivante dall'applicazione del presente articolo costituisce economia.

Articolo 9 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo funzioni tecniche

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con determina dal Dirigente competente, previa documentata relazione di positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati unitamente ad una dichiarazione sul rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dell'intervento per la parte imputabile ai dipendenti interessati. L'accertamento è positivo nel caso in cui le attività da liquidare siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. L'erogazione dei compensi avviene al completamento e collaudo/regolare esecuzione degli interventi di ciascun lavoro, servizio e fornitura.
2. Il provvedimento di cui al primo comma deve avvenire entro 30 giorni dal collaudo/regolare esecuzione degli interventi di ciascun lavoro, servizio e fornitura o dal provvedimento formale accertante uno dei casi indicati dai commi 3 e 4 dell'art. 6. Ai fini della liquidazione dell'incentivo il Dirigente competente compila i modelli C e

D allegati al presente regolamento. All'atto dell'inoltro della documentazione al Servizio competente in materia di personale, il dirigente competente attesta di aver provveduto all'impegno di spesa riguardante gli incentivi per le funzioni tecniche, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono e alle relative regolazioni contabili.

3. L'erogazione del compenso viene effettuata secondo quanto previsto nel comma 1 ed avviene di norma a partire dal secondo mese successivo alla ricezione della richiesta di liquidazione di cui al comma 1.
4. Qualora non si pervenga all'affidamento per ragioni sopravvenute o fatto non imputabile all'Amministrazione, l'incentivo è liquidato per le attività effettivamente svolte e certificate dal Dirigente sentito il Responsabile Unico del Procedimento.
5. Nel caso di avvicendamento del personale all'interno del gruppo di lavoro, la liquidazione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte e certificate dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Dirigente, salvo il caso di revoca del dipendente secondo la procedura prevista all'articolo 5).

Articolo 10 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte a titolo di incentivo funzioni tecniche

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
2. Al fine di verificare il superamento del limite di cui al comma 1, all'atto della richiesta di liquidazione inoltrata al servizio competente in materia di personale, ciascun dipendente facente parte del gruppo di lavoro dovrà presentare una dichiarazione firmata circa il numero e il valore degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.
3. Per gli incentivi corrisposti da questa Amministrazione la verifica è effettuata dal Servizio preposto alla gestione del personale.
4. In caso di ore di straordinario prestate da personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, autorizzate dal dirigente competente su richiesta del responsabile unico del procedimento, per l'espletamento delle attività incentivate, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
5. In sede di erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività, al personale che concorre alla distribuzione degli incentivi per funzioni tecniche, saranno applicati i criteri di correlazione definiti nel vigente CCDI.

Articolo 11 - Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 6 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale 14/2002, l'Amministrazione assume i rischi di natura professionale connessi all'espletamento del relativo mandato del dipendente incaricato dei compiti di cui all'art. 2, mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE

Articolo 12 - Ripartizione del Fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'Innovazione di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento è destinato, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

- a. per una percentuale all'acquisto da parte dell'Ente di beni: strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software) anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; alla implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa (con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli);
 - b. per una percentuale all'attivazione presso l'Amministrazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui alla normativa regionale di settore, nonché per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. L'ammontare del fondo è previsto mediante appositi accantonamenti all'interno degli stanziamenti di ogni singola opera/lavoro, servizio o fornitura.
3. L'utilizzo di dette risorse è imputato alla gestione del Dirigente responsabile del servizio competente nelle attività destinarie delle risorse del fondo per l'innovazione, sulla base di un programma di spesa annuale: tale programma viene approvato dalla Giunta Comunale in base alle esigenze e alle proposte dei dirigenti di servizio che le avranno condivise con il personale dipendente.
4. Per gli appalti di lavori, opere, servizi e forniture che siano finanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea, il fondo a fini di innovazione non è accantonato e, in attuazione dei principi di pertinenza e di vincolo di destinazione, le corrispondenti risorse costituiscono economie di spesa.

CAPO V - NORME FINALI

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione da parte della Giunta Comunale.
2. Il contenuto del presente regolamento produce i suoi effetti:
 - a. dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data per opere e lavori;
 - b. dal 20 maggio 2017 per gli incarichi conferiti da quella data per servizi e forniture.
3. Per gli incarichi attribuiti tra il 01 gennaio 2015 e il 18 aprile 2016 continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi, in particolare si rimanda alla Delibera di Giunta Comunale n.194 d'ord. del 23 maggio 2017.

Articolo 14 - Norma transitoria

1. Per le attività incentivabili svolte nel periodo dal 19.04.2016 e il 31.12.2017 non si procederà alla liquidazione dei relativi compensi come previsto dalla L. 208/2015 art 1 comma 236, successivamente modificato dall'art. 23 D.Lgs. 75/2017 e come previsto dalle norme di salvaguardia di cui al CCDI 2016 e al CCDIT 2017.

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Il Dirigente preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento alla LR 14/2002, al Codice e s.m.i. nonché ai regolamenti previgenti.

ALLEGATI

TABELLA A - Suddivisione delle attività e quote spettanti – OPERE E LAVORI PUBBLICI

TABELLA B - Suddivisione delle attività e quote spettanti – SERVIZI E FORNITURE

TABELLA C - Prospetto di liquidazione tipo - OPERE E LAVORI PUBBLICI

TABELLA D - Prospetto di liquidazione tipo - SERVIZI E FORNITURE

Tabella A – suddivisione delle attività e quote spettanti – OPERE E LAVORI PUBBLICI

DESCRIZIONE DELL'OPERA / LAVORO PUBBLICO								
NUMERO OPERA								
IMPORTO A BASE DI GARA AL NETTO DELL'IVA	Accantonamento per incentivi funzioni tecniche							
€	%		€					
Attività art. 113 comma 2 del Codice (rispetto all'ammontare complessivo dell'incentivo)	Cronoprogramma		Ripartizione della quota spettante	Ripartizione quota per servizio	Servizio di appartenenza del personale	Nome e Cognome del personale	Quota spettante per ciascun dipendente %	Importo spettante per ciascun dipendente €
	data inizio	data fine						
Programmazione della spesa per investimenti (11%)			11%	33%	finanziario			
				33%	servizio di competenza			
				33%	Amm.vo appalti			
Valutazione preventiva dei progetti (11%)			11%	100%	servizio di competenza			
Predisposizione e controllo delle procedure di gara (12%)			12%	100%	servizio di competenza			
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 18%			8% RUP					
			10% Collaboratori RUP		servizio di competenza			
Direzione dei lavori (42%)			35% Direttore dei lavori					
			7% Ispettori di cantiere / Assistente DL / DO	100%	servizio di competenza			
Collaudi (6%) / Certificato Regolare Esecuzione (3%)*			4% Collaudatore tecnico amministrativo					
			2% Collaudatore strutturale					
			3% CRE					

NB: come collaboratori può essere indicato nella determina di incarico sia il personale tecnico che amministrativo in funzione dei ruoli svolti.

*Nel caso in cui, secondo quanto previsto dall'art. 102 D.lgs. 50/2016 il collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, l'incentivo sarà corrisposto nella misura del 50% della percentuale prevista per il collaudo (d.m. 170/2016 tabella corrispettivi commisurati a livello qualitativo prestazioni)

Tabella B – suddivisione delle attività e quote spettanti – SERVIZI E FORNITURE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA								
CODICE UNICO INTERVENTO (CUI)								
IMPORTO A BASE DI GARA AL NETTO DELL'IVA	Accantonamento per incentivi funzioni tecniche							
€	%		€					
Attività art. 113 comma 2 del Codice (rispetto all'ammontare complessivo dell'incentivo)	Cronoprogramma		Ripartizione della quota spettante	Ripartizione quota per servizio	Servizio di appartenenza del personale	Nome e Cognome del personale	Quota spettante per ciascun dipendente %	Importo spettante per ciascun dipendente €
	data inizio	data fine						
Programmazione della spesa per investimenti (8%)			8%	50%	servizio finanziario			
				50%	servizio di competenza			
Valutazione preventiva dei progetti (5%)			5%	100%	servizio di competenza			
Predisposizione e controllo delle procedure di gara (10%)			10%	Min 50%	ufficio gare			
				Max 50%	servizio di competenza			
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 16%			8% RUP					
			8% Collaboratori del Rup					
Direzione Esecutiva (51%)			41% Direttore dell'esecuzione del contratto					
			10% Collaboratori	20%	servizio finanziario			
		80%		servizio di competenza				
Verifica di Conformità (10%)			10% Collaboratori					

NB: come collaboratori può essere indicato nella determina di incarico sia il personale tecnico che amministrativo in funzione dei ruoli svolti.

Tabella C – prospetto di liquidazione tipo - OPERE E LAVORI PUBBLICI

DESCRIZIONE DELL'OPERA / LAVORO PUBBLICO									
NUMERO OPERA									
IMPORTO A BASE DI GARA AL NETTO DELL'IVA	Accantonamento per incentivi funzioni tecniche		Importo						
	0,00	percentuale	0,00 €						
Attività art. 113 comma 2 del Codice (rispetto all'ammontare complessivo dell'incentivo)	data conferimento ed estremi del provvedimento	data di affidamento lavori	data certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di ultimazione dei lavori	Ripartizione della quota spettante	Ripartizione quota per servizio	Servizio di appartenenza del personale	Nome e Cognome del personale	Quota spettante per ciascun dipendente %	Importo spettante per ciascun dipendente €
Programmazione della spesa per investimenti (11%)				11%	(max 33%)	finanziario			
					(max 33%)	servizio di competenza			
					(max 33%)	Amm.vo appalti			
						Economie			
Valutazione preventiva dei progetti (11%)				11%	(max 100%)	servizio di competenza			
						Economie			
Predisposizione e controllo delle procedure di gara (12%)				12%	(max 100%)	servizio di competenza			
						Economie			
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 18%				8% RUP	(max 100%)	servizio di competenza			
						Economie			
				10% Collaboratori RUP	(max 100%)	servizio di competenza			
						Economie			
Direzione dei lavori (42%)				35% Direttore dei lavori	(max 100%)	servizio di competenza			
						Economie			
				7% Ispettori di cantiere / Assistente DL / DO	(max 100%)	servizio di competenza			
						Economie			

Collaudi (6%) / Certificato Regolare Esecuzione (3%)*				4% Collaudatore tecnico amministrativo	(max 100%)	servizio di competenza			
						Economie			
				2% Collaudatore strutturale	(max 100%)	servizio di competenza			
						Economie			
				3% CRE	(max 100%)	servizio di competenza			
						Economie			

La presente nota di liquidazione è conforme alle prescrizioni di cui al “REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE” del Comune di Udine adottato con delibera giunta n. _____ d'ord. del _____

Data e firma del Dirigente di Servizio

Tabella D – prospetto di liquidazione tipo - SERVIZI E FORNITURE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA									
CODICE UNICO INTERVENTO (CUI)									
IMPORTO A BASE DI GARA AL NETTO DELL'IVA	Accantonamento per incentivi funzioni tecniche	Importo							
	0,00	percentuale	0,00 €						
Attività art. 113 comma 2 del Codice (rispetto all'ammontare complessivo dell'incentivo)	data conferimento ed estremi del provvedimento	data di affidamento lavori	data certificato di collaudo o di regolare esecuzione e di ultimazione dei lavori	Ripartizione della quota spettante	Ripartizione quota per servizio	Servizio di appartenenza del personale	Nome e Cognome del personale	Quota spettante per ciascun dipendente %	Importo spettante per ciascun dipendente €
Programmazione della spesa per investimenti (8%)				8%	(max 50%)	servizio finanziario			
					(max 50%)	servizio di competenza			
					Economie				
Valutazione preventiva dei progetti (5%)				5%	(max 100%)	servizio di competenza			
					Economie				
Predisposizione e controllo delle procedure di gara (10%)				10%	(min 50%)	ufficio gare			
					(max 50%)	servizio di competenza			
					Economie				
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 16%				8% RUP	(max 100%)	servizio di competenza			
					Economie				
				8% Collaboratori RUP	(max 100%)	servizio di competenza			
Direzione Esecutiva (51%)				41% Direttore dell'esecuzione del contratto	(max 100%)	servizio di competenza			
					Economie				
				10% Collaboratori	(max 20%)	servizio finanziario			
					(max 80%)	servizio di competenza			
					Economie				
Verifica di Conformità (10%)				10% Collaboratori	(max 100%)	servizio di competenza			
					Economie				

La presente nota di liquidazione è conforme alle prescrizioni di cui al “REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE” del Comune di Udine adottato con delibera giunta n. _____ d’ord. del _____

Data e firma del Dirigente di Servizio